CAMERA DEI DEPUTATI N. 3105

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GATTO, GIACCO, CORNACCHIONE MILELLA, LUCCHESE

Norme in materia di trattamento previdenziale dei medici iscritti all'ENPAM

Presentata il 12 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 561 del 1956 obbliga tutti i medici chirurgi, inseriti nell'albo professionale provinciale, alla iscrizione all'ENPAM (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici) sia che essi svolgano attività libero professionale, sia che abbiano un rapporto di lavoro dipendente. L'entità del contributo da versare da parte del medico all'ENPAM è determinata dal Consiglio nazionale dell'ente previo accordo con la FNOM, ed attualmente si aggira intorno al milione di lire annue *pro capite*.

L'età pensionabile si raggiunge al compimento del sessantacinquesimo anno d'età. L'entità dell'assegno mensile versato al medico pensionato varia dalle 200.000 alle 270.000 lire, ovvero un obolo rispetto ai versamenti effettuati: l'importo assegnato al medico in quiescenza rappresenta circa la metà della pensione sociale.

Intanto nel passato, con i contributi versati dagli iscritti, venivano acquistati immobili destinati ad abitazioni o alberghi a prezzi superiori al valore di mercato (le recenti vicende di Tangentopoli lo hanno ampliamente dimostrato) e gli stessi immobili venivano affittati a prezzi ampiamente inferiori a quelli correnti a personaggi « influenti ».

La miope gestione dell'ente nei pregressi decenni e la successiva affaristica recente reggenza di De Lorenzo hanno devastato il patrimonio di un ente fortemente attivo.

A ciò va sommato che ai dipendenti dell'ente (in numero eccessivo rispetto alle reali esigenze) vengono versati lauti stipendi a fronte di una operatività al limite della sufficienza: i funzionari dell'ENPAM non sono ancora in grado di praticare il calcolo dei contributi da versare, da parte

degli iscritti, per la riconversione dei periodi assicurativi in attuazione della legge n. 45 del 1990.

La valutazione della consistenza patrimoniale dell'Istituto, nonostante l'alto numero dei tecnici dipendenti dell'ente, è stata affidata a tecnici esterni.

Ancora oggi risulterebbe che la gestione patrimoniale venga concessa spesso a società fiduciarie private in affidamento diretto. E intanto si continuano a registrare maggiori entrate annuali in funzione del grande numero di laureati in medicina che si iscrivono all'ente, che continua a essere gestito sempre allegramente e in maniera pressapochista. Si è toccato il fondo. Bisogna dire basta ad un uso distorto del denaro proveniente dai contributi degli iscritti. Non si può consentire che un ente, nato con fini assistenziali, umanitari e poi anche previdenziali, gestisca i capitali degli iscritti in modo atipico e contro ogni logica dettata dalle più banali leggi dell'economia. L'importo mensile versato dall'ente al medico pensionato è un vero e proprio obolo e va rivalutato. La copertura finanziaria per tale operazione esiste, si supera abbondantemente il minimo previsto dalla legge (cinque volte il valore delle uscite): oltre alle liquidità in giacenza nelle casse ENPAM vi sono, a copertura dell'operazione, migliaia di immobili la cui vendita apporterrebbe fondi per svariati miliardi.

Ai « responsabili » della gestione dei fondi ENPAM che, nel futuro processo di privatizzazione dell'ente, si apprestano alla vendita degli immobili, consiglieremmo un reinvestimento in titoli di Stato dei capitali realizzati: più redditizi e sicuramente più « trasparenti » di tutti gli investimenti fatti dall'ENPAM dal 1937 a oggi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i medici collocati in quiescenza per invalidità o vecchiaia, purché regolarmente iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i medici (ENPAM), è corrisposto un assegno mensile dell'importo di lire 650.000 per tredici mensilità annue.

ART. 2.

1. In caso di morte del medico titolare di pensione ENPAM o di premorienza dell'iscritto all'ENPAM, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'ente, l'assegno mensile vitalizio è devoluto interamente agli eredi con le seguenti modalità: al coniuge senza figli; al coniuge e ai figli minori di anni 18 o maggiori di anni 18 fino al ventiseiesimo anno di età, purché studenti universitari, nella misura di due terzi al coniuge e un terzo ai figli.

ART. 3.

1. I medici collocati in quiescenza per invalidità o vecchiaia, regolarmente iscritti all'ENPAM, possono optare per l'assegno vitalizio o per la restituzione in capitale dei fondi versati. La restituzione in capitale è calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati, maggiorati di un interesse del 5 per cento composto annuo.

ART. 4.

1. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi da versare all'ENPAM da

parte dei medici con rapporto lavorativo dipendente o in convenzione sono di tipo facoltativo. Chi decide di non versare contributi all'ENPAM può chiedere la restituzione dei contributi versati che gli saranno restituiti maggiorati di un interesse del 5 per cento semplice annuo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3105
Lire 500